

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)



Comune di
Figline e Incisa
Valdarno

PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

previsto dalla Legge 447/95, dalla Legge Regionale 89/98, "Norme in materia di inquinamento acustico" e dalle Linee Guida applicative, approvate con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2/R 2014

EL.03 - Regolamento comunale sulla disciplina delle attività rumorose

Servizio assetto del territorio

Responsabile unico del procedimento

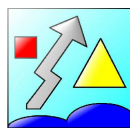
Dr. Agr. Lorenzo Venturi

Per la società incaricata

Responsabili del Progetto
Dott. Ing. Sergio Luzzi
Tecnico Competente in Acustica Ambientale
n.67 della Regione Toscana
Dott.ssa Raffaella Bellomini
tecnico competente in Acustica Ambientale
n. 103 della Provincia di Firenze



La società incaricata



VIE EN.RO.SE. Ingegneria S.r.l.
Via Stradivari 19, 50127 Firenze
Tel. 055 4379140 Fax. 055 416835
acustica@vienrose.it

Progettisti

Direttore Tecnico
Dott. Ing. Francesco Borchini
Tecnico Competente in Acustica Ambientale
n.38 della Provincia di Firenze



Dott.ssa Arch. Rossella Natale
Tecnico Competente in Acustica Ambientale
della Regione Campania
Dott. Arch. Stefano Baldini
tecnico competente in Acustica Ambientale
n. 210 della Provincia di Firenze
Dott. Arch. Giacomo Nocentini

Revisione	Descrizione	Data
00	Prima emissione	30/09/2015
01		04/02/2016

Scala	Formato	Elaborato
-	A4 (.pdf)	03

Questo documento è di proprietà esclusiva del Comune di Figline e Incisa Valdarno.
E' proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza una precisa autorizzazione.

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

Provincia di Firenze

Assessorato alle Politiche Ambientali

**REGOLAMENTO COMUNALE
SULLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE**

Figline e Incisa Valdarno, Febbraio 2016



TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Campo di applicazione
- Art. 2. Definizioni
- Art. 3. Limiti da rispettare

TITOLO II. ATTIVITÀ RUMOROSE DI CARATTERE PERMANENTE

- Art. 4. Definizioni
- Art. 5. Soggetti Interessati
- Art. 6. Attività rumorose
- Art. 7. Contenuti del documento di valutazione di impatto acustico

TITOLO III. EDIFICI E ATTIVITÀ ACUSTICAMENTE SENSIBILI

- Art. 8. Definizioni
- Art. 9. Soggetti Interessati
- Art. 10. Contenuti del documento di valutazione di clima acustico

TITOLO IV. ATTIVITÀ RUMOROSE DI CARATTERE TEMPORANEO

- Art. 11. Definizioni
- Art. 12. Attività rumorose temporanee, nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto (il presente articolo vale anche come Regolamento d'Area)
- Art. 13. Aree normalmente utilizzate
- Art. 14. Attività rumorose di carattere temporaneo al di fuori delle aree destinate dal P.C.C.A.
- Art. 15. Cantieri edili stradali e assimilabili
- Art. 16. Emergenze
- Art. 17. Grandi opere
- Art. 18. Appalti annuali per manutenzione strade e dei sottoservizi
- Art. 19. Macchine da giardino e macchine agricole
- Art. 20. Allarmi acustici
- Art. 21. Altre attività

TITOLO V. AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

- Art. 22. Criteri generali
- Art. 23. Tipi di deroga
- Art. 24. Deroga semplificata
- Art. 25. Deroga completa
- Art. 26. Piani Aziendali di Risanamento Acustico

TITOLO VI. CONTROLLI, SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

CONTROLLI, SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 27. Controlli
- Art. 28. Sanzioni
- Art. 29. Sospensione delle attività
- Art. 30. Istanze e segnalazioni di disturbo
- Art. 31. Allegati
- Art. 32. Entrata in vigore
- Art. 33. Validazione



ALLEGATI

- ALLEGATO N.1 - MODELLO SULLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO PER ATTIVITA' PERMANENTI NON RUMOROSE
- ALLEGATO N. 2 - MODELLO SULLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO PER LE ATTIVITA' ACUSTICAMENTE SENSIBILI PERMANENTI
- ALLEGATO N. 3 - MODELLO SULLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO PER MANIFESTAZIONI ALL'INTERNO DELLE AREE DESTINATE DAL P.C.C.A. AD ATTIVITA' TEMPORANEE, OVVERO MOBILI, OVVERO ALL'APERTO
- ALLEGATO N. 4 - MODELLO SULLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO PER MANIFESTAZIONI AL DI FUORI DELLE AREE DESTINATE DAL P.C.C.A. AD ATTIVITA' TEMPORANEE, OVVERO MOBILI, OVVERO ALL'APERTO
- ALLEGATO N. 5 - MODELLO SULLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO PER CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI IN AREE III, IV E V, NON IN PROSSIMITÀ DI SCUOLE, OSPEDALI E CASE DI CURA, PER DURATA INFERIORE AI 20 GIORNI LAVORATIVI
- ALLEGATO N. 6 - RICHIESTA DI DEROGA SEMPLIFICATA PER ATTIVITÀ TEMPORANEE AL DI FUORI DELLE AREE DESTINATE DAL P.C.C.A.
- ALLEGATO N. 7 - RICHIESTA DI DEROGA SEMPLIFICATA PER CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI IN AREE III, IV E V, NON IN PROSSIMITÀ DI SCUOLE, OSPEDALI E CASE DI CURA, PER DURATA INFERIORE AI 20 GIORNI LAVORATIVI
- ALLEGATO N. 8 - RICHIESTA DI DEROGA COMPLETA
- ALLEGATO N. 9 - COMUNICAZIONE DI AVVENUTA MITIGAZIONE DEL RUMORE
- ALLEGATO N. 10 - SEGNALAZIONE DI DISTURBO DA RUMORE



TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L. 447/95 e delle L.R. 89/98 e L.R. 67/04 e D.G.R.T. 857/2013 e del D.P.G.R. n.2/R del 2014.

Art. 2. Definizioni

Definizioni contenute nella L.447/95 e nei suoi decreti attuativi, si intende per:

a) **inquinamento acustico**: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

b) **ambiente abitativo**: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;

c) **sorgenti sonore fisse**: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;

d) **sorgenti sonore mobili**: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);

e) **valori limite di emissione**: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

f) **valori limite di immissione**: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

g) **valori di attenzione**: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;

h) **valori di qualità**: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

Art. 3. Limiti da rispettare

Per quanto riguarda i livelli limite da rispettare, si fa riferimento al Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) nel quale il territorio comunale è stato suddiviso in zone omogenee a cui sono assegnati i valori limite di emissione, di immissione e di qualità previsti dal D.P.C.M. 14.11.97 e riportati nelle tabelle 1,2 e 3.



Tabella 1: valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2 del DPCM 14/11/1997)

	Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento diurno 06.00-22.00	Tempo di riferimento notturno 22.00-06.00
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Aree di intensa attività umana	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella 2: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (art. 3 DPCM 14/11/1997)

	Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento diurno 06.00-22.00	Tempo di riferimento notturno 22.00-06.00
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	67	57
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella 3: valori di qualità - Leq in dB(A) (art. 7 DPCM 14/11/1997)

	Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento diurno 06.00-22.00	Tempo di riferimento notturno 22.00-06.00
I	Aree particolarmente protette	47	37
II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
III	Aree di tipo misto	57	47
IV	Aree di intensa attività umana	62	52
V	Aree prevalentemente industriali	67	57
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Oltre a questi valori limite assoluti (relativi ai periodi di riferimento diurno e notturno) sono da considerare i livelli differenziali di immissione.

Il livello differenziale di immissione è la differenza tra il livello ambientale (misurato in presenza di attività della sorgente in esame) e il livello residuo (misurato in assenza di attività della sorgente in esame).

I valori limite differenziali di immissione sono riportati nella successiva tabella.

Tabella 4: Valori limite differenziali di immissione - Leq in dB(A) (art. 4 DPCM 14/11/1997)

Periodo di riferimento	Valore limite dB(A)
periodo diurno (dalle 6.00 alle 22.00)	5 dB(A)
periodo notturno (dalle 22.00 alle 6.00)	3 dB(A)

Sono applicabili se è verificata una delle seguenti condizioni: se il livello ambientale supera i 25 dB(A) a finestre chiuse o 40 dB(A) a finestre aperte nel periodo notturno e, analogamente, se il livello ambientale supera i 35 dB(A) a finestre chiuse o 50 dB(A) a finestre aperte nel periodo diurno.



TITOLO II. ATTIVITÀ RUMOROSE DI CARATTERE PERMANENTE

Art. 4. Definizioni

Le **attività rumorose di carattere permanente**, qui regolamentate, sono quelle attività di carattere aziendale e produttivo, ivi comprese le attività commerciali, ricreative e simili, con l'esclusione di quelle di tipo domestico e condominiale, ubicate stabilmente e che si svolgono con uso di impianti o attrezzature potenzialmente rumorosi.

Ai fini del presente regolamento si definisce attività rumorosa di carattere permanente qualsiasi attività che non abbia carattere di temporaneità, incluse le attività temporanee, ma ripetitive che abbiano una durata superiore a 30 giorni per anno.

Possono essere considerate **attività non rumorose** quelle elencate nell'allegato B del DPR 227/2011 per le quali non siano comunque presenti le seguenti sorgenti significative di rumore:

- 1.condizionatori aventi unità poste all'esterno dei locali in cui si svolge l'attività;
- 2.gruppi frigo installati all'esterno dell'edificio o ancorati alla muratura;
- 3.estrattori di aria;
- 4.impianto di diffusione sonora;
- 5.gruppi elettrogeni;
- 6.altre apparecchiature rumorose legate all'attività installate in ambiente esterno.

Art. 5. Soggetti Interessati

Coloro che intendono:

- avviare o ampliare una nuova attività rumorosa;
- modificare le caratteristiche di esercizio dell'attività rumorosa;
- trasferire la propria attività rumorosa in altra sede;

e in tutte le altre casistiche previste nei vari procedimenti che riguardano attività rumorose sono tenuti a presentare, unitamente alla SCIA commerciale e alle altre richieste di autorizzazione, l'opportuno modello sulla prevenzione dell'inquinamento acustico e il documento di valutazione di impatto acustico, redatto secondo le specifiche contenute nella D.G.R. n.857/2013 della Regione Toscana riportate nei due articoli seguenti.

La mancata presentazione del modello sulla prevenzione dell'inquinamento acustico comporterà l'inefficacia della SCIA commerciale e l'interruzione dell'iter approvativo, o il rigetto delle altre istanze autorizzative.

Art. 6. Attività rumorose

I titolari delle attività o dei progetti delle opere di seguito elencate devono produrre una documentazione di impatto acustico ogni qualvolta sia prevista la realizzazione, la modifica o potenziamento delle attività e delle opere stesse (art. 8, comma 2 e comma 4 della L. 447/95).

Le opere per le quali è necessaria la valutazione previsionale di impatto acustico sono:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

La L.R. 89/98, prevede inoltre che debba essere presentata apposita documentazione di impatto acustico ogni volta che sia imposta dalle esigenze di tutela ambientale.

Sono pertanto da considerare come attività rumorose quelle che comprendono sorgenti di rumore significative quali macchinari, impianti tecnologici o elettroacustici, attività antropiche di particolare rilevanza.



Art. 7. Contenuti del documento di valutazione di impatto acustico

La documentazione di cui all'art.12 comma 2 della L.R. 1 dicembre 1998 n. 89 dovrà contenere tutti gli elementi che, per lo specifico progetto, consentano di:

- a) individuare i limiti massimi di emissione e di immissione a cui è soggetto;
- b) desumere il rispetto di tali limiti;
- c) valutare l'eventuale significativo peggioramento del rumore ambientale locale, al fine del mantenimento o del conseguimento dei valori di qualità.

Qualora si preveda un superamento dei limiti di emissione o di immissione, la documentazione dovrà indicare le misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

Per la redazione della valutazione e l'esecuzione delle eventuali misurazioni si dovrà far riferimento ai criteri previsti per la descrizione dei livelli sonori nell'ambiente dal D.M. 16-03-98 "Tecniche di rilevamento e di misurazioni dell'inquinamento acustico".

La documentazione di impatto acustico, in base alle indicazioni riportate nella **D.G.R. 857/2013 della Regione Toscana (allegato A: Criteri per la predisposizione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 12 comma 2 e 6bis della L.R. n. 89/98)**, dovrà essere redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2, comma 6 della L. n. 447/95 e dovrà contenere le seguenti informazioni:

1. Descrizione della tipologia di attività, con riferimento a: orari lavoro, orari di funzionamento di macchinari/impianti, sorgenti rumorose, eventuali scenari di utilizzo;
2. Descrizione delle principali sorgenti di emissione sonore che ne individui: localizzazione, connessioni strutturali col resto dell'edificio, diverse modalità ed orari di funzionamento, livelli sonori di emissione;
3. Descrizione della classificazione acustica del territorio su cui si localizza l'attività o l'impianto oggetto di valutazione e delle aree comunque interessate significativamente dalla sua rumorosità con specifica mappa;
4. Individuazione dei recettori intesi come qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa, nonché aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici ed aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettività: planimetria fedele della situazione attuale delle zone di potenziale influenza della sorgente e individuazione dei ricettori più vicini e di quelli potenzialmente più disturbati, eventuale presenza di recettori strutturalmente collegati;
5. Valutazione attraverso calcoli e/o misure dei livelli sonori prodotti in corrispondenza di ricettori individuati descrivendo e motivando in modo esplicito le ipotesi assunte;
6. Confronto fra i livelli sonori prodotti dall'impianto od attività e gli eventuali limiti di emissione e immissione previsti;
7. Descrizione di eventuali interventi di mitigazione proposti al fine di ridurre o eliminare sorgenti per le quali si sia previsto un superamento dei limiti di legge e valutazione della loro efficacia attesa.

La documentazione di impatto acustico dovrà essere **redatta e sottoscritta da un tecnico competente ai sensi dell'art. 2, comma 6 della L. n. 447/95 e dal legale rappresentante secondo le proprie competenze**.

La documentazione di impatto acustico può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della L. 447/1995, in tutti i casi in cui le attività comportano livelli di rumore che non superano i limiti di emissione stabiliti dal piano comunale di classificazione acustica.

Tale dichiarazione del rispetto dei limiti o delle modalità per rispettarli dovrà essere resa con le modalità di cui al D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 da parte del legale rappresentante sulla base della documentazione predisposta dal tecnico competente in tutti i casi previsti e secondo le disposizioni in materia di inquinamento acustico di cui all'art. 12 della L.R. n. 89/98. I contenuti specifici della dichiarazione dovrebbero essere i seguenti:

1. Dichiarazione che attesti con riferimento all'area di ubicazione dell'attività e alla classe acustica della stessa nel piano comunale di classificazione acustica il rispetto dei limiti di emissione e di immissione da questo previsti;
2. Dichiarazione delle eventuali misure di mitigazione in atto per il rispetto dei suddetti limiti;
3. Indicazione espressa della valutazione tecnica (nominativo tecnico competente e data) sulla base della quale il proponente dichiara quanto indicato ai punti 1 e 2.

Per la formulazione della modulistica SUAP per gli aspetti del rumore si fa riferimento all'allegato 1 del presente regolamento.



TITOLO III. EDIFICI E ATTIVITÀ ACUSTICAMENTE SENSIBILI

Art. 8. Definizioni

Gli edifici e le attività acusticamente sensibili, qui regolamentate, sono quelli di seguito elencati (art. 8, comma 2 e comma 4 della L. 447/95):

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle attività rumorose.

I soggetti che intendano richiedere atti abilitanti espressi (Permesso di Costruire) o che presentino Segnalazione Certificata di Inizio Attività Edilizia (SCIA) e Attività Edilizia Libera (ai sensi dell'art.6 del DPR.380/01), devono produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate dalla realizzazione di queste tipologie di insediamento.

Art. 9. Soggetti Interessati

Coloro che intendono:

- Realizzare un edificio potenziale ricettore sensibile di rumore;
- Intraprendere un'attività acusticamente sensibile;

e in tutte le altre casistiche previste nei vari procedimenti che riguardano edifici e/o attività acusticamente sensibili sono tenuti a presentare, unitamente ai titoli edilizia abilitanti (Permesso a Costruire, SCIA, Attività Edilizia Libera) e alle altre richieste di autorizzazione, l'opportuno modello sulla prevenzione dell'inquinamento acustico, riportato in allegato 2 al presente regolamento.

La mancata presentazione del modello sulla prevenzione dell'inquinamento acustico comporterà l'inefficacia del titolo abilitante e l'interruzione dell'iter approvativi, o il rigetto delle altre istanze autorizzative.

In tutti i casi sopra elencati è necessario allegare al modello sulla prevenzione dell'inquinamento acustico il documento di valutazione del clima acustico, redatto secondo le specifiche contenute nella D.G.R. n.857/2013 della Regione Toscana riportato nell'articolo seguente.

Art. 10. Contenuti del documento di valutazione di clima acustico

La relazione (ai sensi dell'art. 12 comma 3 della L.R. n. 89/98) deve contenere tutti gli elementi che per la specifica tipologia di insediamento consentano di:

- a) valutare se sia necessario apportare modifiche al progetto dell'opera o al territorio circostante, per garantire agli occupanti il rispetto dei limiti di immissione e dei valori di qualità;
- b) individuare la natura delle modifiche necessarie ovvero l'impossibilità pratica di conseguire i limiti suddetti.

Per la redazione della valutazione e l'esecuzione delle misurazioni si dovrà far riferimento ai criteri previsti per la descrizione dei livelli sonori nell'ambiente dal D.M. 16-03-98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

La documentazione di valutazione di cui sopra dovrà essere redatta e sottoscritta da un tecnico competente ai sensi dell'art. 2, comma 6 della L. n. 447/95 e la dichiarazione dei livelli di clima acustico, dei limiti imposti e degli interventi previsti dal proponente, dovrà essere resa con le modalità di cui al D.P.R. n 445 del 28/12/2000 sia da parte del tecnico competente sia da parte del proponente, in riferimento all'allegato 2 al presente regolamento.

Per il conseguimento dei principi generali di cui sopra, la valutazione previsionale di clima acustico dovrà contenere:



1. Una planimetria fedele alla situazione attuale dell'area dove si localizza il progetto, che consenta di individuare le principali sorgenti sonore che influenzano il clima acustico dell'area;
2. La valutazione del clima acustico presente prima della realizzazione dell'opera, tenendo conto della variabilità delle sorgenti presenti, attraverso calcoli e/o misure dei livelli sonori in corrispondenza dei nuovi ricettori;
3. La descrizione della classificazione acustica del territorio dove si realizzerà il nuovo insediamento;
4. Un'analisi delle modificazioni prodotte dalla realizzazione dell'opera sulle sorgenti sonore precedentemente individuate e sulla propagazione acustica verso i recettori, inclusi gli effetti di schermo, riflessione e simili introdotti dalla realizzazione dell'insediamento stesso;
5. L'individuazione delle modificazioni dei percorsi e dei flussi di traffico prodotte a regime dall'insediamento previsto;
6. Nel caso di edifici, la descrizione delle prestazioni di isolamento acustico verso i rumori esterni offerte dall'edificio oggetto di valutazione e conformità delle stesse ai disposti del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";
7. Nel caso che i livelli sonori previsti siano superiori ai limiti, un'analisi dei possibili interventi per ricondurre i livelli sonori entro i limiti previsti agendo prioritariamente sulle vie di propagazione del rumore.
8. una stima dei costi necessari per la realizzazione di mitigazione proposti.

Per le opere pubbliche o comunque sottoposte alla normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, la relazione previsionale di clima acustico di cui sopra dovrà essere presentata in due fasi distinte:

1. La prima sarà effettuata in sede di progettazione preliminare e dovrà contenere l'indicazione dell'ubicazione, dell'orientamento dell'opera, della sua altezza da terra, della sua compatibilità acustica con l'area circostante;
2. La seconda sarà effettuata in sede di progettazione definitiva e dovrà contenere una valutazione acustica previsionale di dettaglio, che prenda in considerazione gli impatti derivanti dall'opera di progetto sui ricettori preesistenti, con le prescrizioni dell'isolamento acustico di facciata e il progetto di dettaglio di tutte mitigazioni volte a limitare il rumore, che diventano parte integrante degli elaborati progettuali.



TITOLO IV. ATTIVITÀ RUMOROSE DI CARATTERE TEMPORANEO

Art. 11. Definizioni

Le attività rumorose a carattere temporaneo, qui regolamentate, sono attività limitate nel tempo quali manifestazioni, spettacoli e cantieri, che possono essere autorizzate anche in deroga ai limiti di rumorosità definiti dalla legge 447/95 con le modalità previste dal presente regolamento.

Sono considerate temporanee le attività che si svolgono in periodi di tempo limitati e/o legate ad ubicazioni variabili.

Fatti salvi i cantieri edili, stradali e assimilabili, sono considerate temporanee le attività ripetitive che non hanno una durata complessiva **superiore a 30 giorni l'anno**.

Sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.C.M. n. 215/99 in merito ai requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo.

Art. 12. Attività rumorose temporanee, nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto (il presente articolo vale anche come Regolamento d'Area)

Delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo identificate, due di queste (AS_01, AS_02) sono poste a distanza rilevante dai centri abitati, le rimanenti otto (da AS_03 a AS_10) sono situate in prossimità di alcune abitazioni.

Nelle aree da AS_03 a AS_10 è prevista la realizzazione di attività temporanee che non utilizzano impianti elettroacustici senza necessità di autorizzazione specifica.

Nelle aree da AS_01 e AS_02 è prevista la realizzazione di attività temporanee che non utilizzano impianti elettroacustici senza necessità di autorizzazione specifica. Inoltre, è prevista la realizzazione di attività che prevedono l'impiego di impianti elettroacustici purché venga prodotta una valutazione previsionale di impatto acustico che dimostri il rispetto dei limiti di zona (escluso il differenziale) in corrispondenza dei ricettori limitrofi all'area.

In tutte le aree destinate a spettacolo di cui sopra le manifestazioni e gli spettacoli potranno essere svolti durante tutto l'anno con orario diurno e notturno fino alle ore 24.

Gli orari sono coerenti con quanto in generale indicato dal D.P.G.R. n.2/R del 2014, che prevede le ore 24.00 come termine delle attività in deroga.

La documentazione da presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive, d'ora in avanti "SUAP", per richiedere l'autorizzazione sarà la seguente:

- modello allegato al presente regolamento (allegato n. 3, nel caso l'attività rientri nelle caratteristiche di cui al presente articolo, oppure, allegato 5 (deroga semplificata) o allegato 8 (deroga completa), nel caso di superamento dei limiti del presente articolo);
- relazione (necessaria solo se l'attività prevede l'utilizzo di impianti elettroacustici) redatta da tecnico competente ai sensi dell'art. 16 della L.R. 89/98, che affermi il rispetto dei criteri generali stabiliti dal Comune per l'area interessata, e che contenga un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo.

L'orario di svolgimento delle attività dovrà essere specificato all'interno della richiesta di deroga, e la valutazione previsionale dell'impatto acustico dovrà considerare tale orario con riferimento al periodo di tempo (15') più penalizzante per i ricettori eventualmente impattati.

La documentazione dovrà essere presentata in duplice copia: una copia sarà depositata presso lo SUAP ed una copia sarà restituita al richiedente, che dovrà conservarla nel luogo dove si svolge l'attività.



Art. 13. Aree normalmente utilizzate

L'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno definire tre aree come "normalmente utilizzate per le manifestazioni temporanee" in base all'utilizzo storico di tali aree, riprendendo le indicazioni del comma 4 dell'art. 11 del D.P.G.R. n.2/R del 2014.

Nella pratica, tali tipologie di area non presentano caratteristiche particolari. Le attività destinate a spettacolo temporaneo vengono gestite come richieste di deroga fuori dalle aree destinate a spettacolo. Tuttavia, stante l'utilizzo abituale e ripetitivo di tali aree il Comune prevede di valutare insieme ad ASL la possibilità di stabilire procedure semplificate che velocizzino il rilascio delle autorizzazioni.

Riguardo al numero massimo di giorni di deroga, computato per ciascuna delle fasce orarie notturna e diurna, questo è definito in ragione della classificazione acustica dell'area come indicato nel D.P.G.R.T. n.38/R del 2014. In particolare, essendo le aree individuate come normalmente utilizzate e le aree ad esse confinanti in classe IV il numero massimo di giorni risulta pari a 25.

Inoltre, per l'area AnS_02, situata in prossimità di una scuola si valuta come il rilascio delle autorizzazioni in deroga sarà possibile solo nel periodo in cui non è presente l'attività scolastica.

Riguardo al numero di giorni riservato ai soggetti privati, l'Amministrazione, in ragione dell'utilizzo esclusivo di tali aree da parte di circoli privati, ha ritenuto di aumentare il numero di giorni previsto per i soggetti privati fino al numero massimo previsto per l'area.

**Art. 14. Attività rumorose di carattere temporaneo al di fuori delle aree destinate dal P.C.C.A.**

Per le attività che si svolgono al di fuori delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, valgono i limiti indicati nella seguente tabella derivante direttamente dal D.P.G.R. n.2/R del 2014 e s.m.i.:

Tabella 5 - Attività rumorose di carattere temporaneo al di fuori delle aree destinate dal P.C.C.A.

ATTIVITÀ	ORARIO DELL'ATTIVITÀ	LIMITE DIURNO	LIMITE NOTTURNO	DURATA MASSIMA DELLE ATTIVITÀ ANCHE SE RIFERITE A EVENTI O SORGENTI DI RUMORE DIVERSE (computata per ciascuna delle fasce orarie notturna e diurna)	DOCUMENTAZIONE
ATTIVITÀ TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI AL DI FUORI DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO DAL P.C.C.A.	10:00 – 24:00	70 dBA (dalle 10:00 alle 22:00) limite di emissione in ambiente esterno 65 dBA (dalle 10:00 alle 22:00) negli ambienti interni - a finestre aperte ed alla distanza di 1 metro dalla finestra - dell'unità abitativa maggiormente esposta al rumore facente parte dell'edificio interessato dalle emissioni sonore 60 dBA (dalle 10:00 alle 22:00) limiti di emissione in ambiente interno strutturalmente collegato nel caso di attività temporanee al chiuso	60 dBA (dalle 22:00 alle 24:00) limite di emissione in ambiente esterno 55 dBA (dalle 22:00 alle 24:00) negli ambienti interni - a finestre aperte ed alla distanza di 1 metro dalla finestra - dell'unità abitativa maggiormente esposta al rumore facente parte dell'edificio interessato dalle emissioni sonore 50 dBA (dalle 22:00 alle 24:00) limiti di emissione in ambiente interno strutturalmente collegato nel caso di attività temporanee al chiuso	Se all'aperto e organizzate o patrocinate dagli enti locali e soggetti pubblici: 30 gg all'anno in classe V o VI (20 gg se organizzate da soggetti privati), 25 gg all'anno in classe IV (15 gg se organizzate da soggetti privati), 20 gg all'anno in classe III (10 gg se organizzate da soggetti privati), 15 gg in classe I o II (5 gg se organizzate da soggetti privati), fermo restando quanto previsto ai commi 5 bis e 5 ter 5 gg per attività al chiuso.	Per durate superiori a 3 giorni con relazione tecnica del tecnico competente in acustica ambientale

E' implicita la deroga del limite differenziale di immissione nei periodi di attività (10:00 – 24:00).

La documentazione da presentare presso lo SUAP, per richiedere l'autorizzazione sarà la seguente:

- Modello allegato al presente regolamento (allegato n. 3, nel caso di rispetto dei limiti al presente articolo, oppure, allegato n. 7 (deroga semplificata) o allegato n. 8 (deroga completa) nel caso di superamento dei limiti al presente articolo);
- Relazione, redatta da tecnico competente ai sensi dell'art. 16 della L.R. 89/98, che affermi il rispetto dei criteri generali stabiliti dal Comune per l'area interessata e che contenga un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo.

La documentazione dovrà essere presentata in duplice copia: una copia sarà depositata presso lo SUAP ed una copia sarà restituita al richiedente, che dovrà conservarla nel luogo dove si svolge l'attività.

Per spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, che superino i limiti di zona, occorre presentare richiesta di autorizzazione in deroga semplificata, ai sensi delle Linee Guida della Regione Toscana (D.P.G.R. n.2/R del 2014).



L'autorizzazione in deroga semplificata dovrà essere presentata dal richiedente almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività e fornire apposita documentazione descritta nell'art. 23 del presente regolamento.

Nel caso in cui le attività di carattere temporaneo si svolgano in aree di classe I e II secondo il P.C.C.A. o in prossimità di ricettori sensibili, e quindi non posseggano i requisiti per una deroga semplificata ai sensi del punto 3.3 delle Linee Guida della Regione Toscana (D.P.G.R. n.2/R del 2014), i richiedenti dovranno presentare la richiesta di deroga completa, almeno 45 giorni prima l'inizio dell'attività, così come descritto nell'art. 24 del presente regolamento.

Art. 15. Cantieri edili stradali e assimilabili

Il presente titolo definisce le modalità di richiesta delle autorizzazioni per i cantieri edili stradali e assimilabili. Per i cantieri edili stradali e assimilabili, valgono i limiti indicati nella tabella sottostante:

Tabella 6 - Modalità di richiesta delle autorizzazioni per i cantieri edili stradali e assimilabili

ATTIVITA'	ORARIO DELL'ATTIVITÀ	LIMITE DIURNO	LIMITE NOTTURNO	DURATA DELL'ATTIVITÀ	GIORNI	DOCUMENTAZIONE
CANTIERI EDILI/STRADALI E ASSIMILABILI IN AREE III, IV, V DEL P.C.C.A. NON IN PROSSIMITÀ DI OSPEDALI, SCUOLE E CASE DI CURA	8-19 (il comune può ridurre tali fasce orarie e distinguere fra estate e inverno)	70 in facciata 65 in ambiente interno nel caso di ristrutturazioni interne)	NO	20 giorni	Tutti i giorni feriali escluso il sabato, fatti salvi casi specifici	Per durate superiori a 5 giorni lavorativi con relazione tecnica del tecnico competente in acustica ambientale

E' implicito la deroga del limite differenziale di immissione nei periodi di attività (08:00 – 19:00).

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocati in modo tale da limitare al massimo la rumorosità nell'ambiente circostante.

Nella disposizione delle attrezzature di cantiere si dovrà tenere conto dell'aspetto rumore e quindi prediligere la sistemazione meno impattante dal punto di vista acustico per i ricettori vicini.

Per le attrezzature non contemplate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili al di sopra dei limiti di zona è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 8 alle ore 13.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali al di sopra dei limiti di zona è consentito nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

L'attivazione di cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona non è consentita in prossimità di ricettori sensibili (scuole, case di cura e di riposo, ecc.) o in aree di classe I e II senza la deroga prevista all'art.16 del presente regolamento. Nel caso delle scuole è possibile attivare i cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona al di fuori dell'orario scolastico.

La documentazione da presentare allo SUAP per richiedere l'autorizzazione sarà la seguente:

- modello allegato al presente regolamento (allegato n. 5 nel caso del rispetto dei limiti del presente articolo, oppure, allegato 7 (deroga semplificata) o allegato 8 (deroga completa) nel caso di superamento dei limiti indicati nel presente articolo);
- relazione, redatta da tecnico competente ai sensi dell'art. 16 della L.R. 89/98, che affermi il rispetto dei criteri generali stabiliti dal Comune per l'area interessata e che contenga un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo.

La documentazione dovrà essere presentata in duplice copia: una copia sarà conservata presso competente Ufficio Ambiente del Comune ed una copia sarà restituita al richiedente, che dovrà conservarla nel luogo dove si svolge l'attività.

Sono autorizzate a lavorare in deroga al presente articolo le macchine di proprietà dell'Amministrazione Comunale e delle ditte private operanti per conto dell'Amministrazione Comunale.



Art. 16. Emergenze

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, interventi inderogabili su sistemi viari ecc.), e comunque in tutte le situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e/o di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga sia per gli orari ed i limiti massimi di rumorosità che per gli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

Art. 17. Grandi opere

Ai fini del presente articolo vengono individuate come grandi opere tutti quegli interventi infrastrutturali, edilizi e urbanistici, realizzati ai sensi del D.Lgs. n.163/2006 e successive modifiche e integrazioni, che si caratterizzano come di interesse cittadino o che comunque per la loro complessità richiedano un'articolazione particolare delle autorizzazioni in deroga ai limiti di rumorosità.

Nei bandi di gara per l'appalto delle opere realizzate ai sensi del D.Lgs. n.163/2006 dovrà essere inserito l'obbligo per le imprese aggiudicatrici di ottenere le autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore, ai sensi della normativa vigente e del presente regolamento.

Le autorizzazioni in deroga per le grandi opere saranno rilasciate dall'Ente competente, previo parere di legge.

Qualora tale Ente fosse individuato nel Comune, le autorizzazioni saranno strutturate in due parti distinte:

1° parte: una autorizzazione generale che avrà valore per tutta la durata dei lavori, per ottenere la quale il soggetto appaltante dovrà presentare una domanda contenente:

- una relazione generale descrittiva dell'attività, redatta da tecnico competente in acustica, con i valori limite da conseguire anche presso i recettori potenzialmente più disturbati, da individuare con apposita planimetria;
- una procedura di accettazione redatta dalla direzione del cantiere dei macchinari che vi operano, che sostituisce l'elenco previsto dalla D.P.G.R. n.2/R del 2014 e contenente:
 - o le caratteristiche delle macchine che possono essere accettate nel cantiere;
 - o il nominativo del responsabile di tale decisione;
 - o le modalità con cui viene accertata l'idoneità dei macchinari;
 - o le modalità di registrazione delle macchine accettate e della apposizione di contrassegno identificativo;
 - o l'individuazione dei percorsi di accesso al cantiere.

2° parte: una autorizzazione di dettaglio per ogni fase della lavorazione, per ottenere la quale il soggetto appaltante dell'esecuzione dei lavori deve presentare la documentazione prevista dall'autorizzazione in deroga, con l'eccezione di quanto già prodotto nella parte generale.

Art. 18. Appalti annuali per manutenzione strade e dei sottoservizi

Per quanto riguarda gli appalti annuali che gli uffici comunali o altri Enti o Aziende titolari di servizi pubblici affidano per la manutenzione delle strade e/o dei sottoservizi, sarà cura degli uffici e delle Aziende stesse inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese appaltanti di ottenere le autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore, ai sensi della normativa vigente e del presente regolamento, ove ne ricorrano le condizioni.

Le ditte risultanti aggiudicatrici dei lavori dovranno presentare allo SUAP una richiesta di autorizzazione in deroga, che avrà valore per tutta la durata dell'appalto e contenente:

1. I valori limite da conseguire;
2. Dichiarazione che i macchinari presenti in cantiere e utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria più recente, in vigore da più di tre anni al momento della richiesta dell'autorizzazione.

Qualora per singoli interventi programmati e quindi non effettuati in condizione di emergenza così come definita nell'art.15 del presente regolamento, si preveda di superare i limiti stabiliti nell'autorizzazione in deroga di carattere generale, le ditte risultate aggiudicatrici degli appalti oggetto del presente articolo dovranno presentare allo



SUAP comunale la documentazione prevista dal D.P.G.R. n.2/R del 2014, per ottenere l'autorizzazione in deroga ai limiti di rumore con l'eccezione di quanto già prodotto per la deroga di carattere generale.

Sono autorizzate a lavorare in deroga al presente articolo le macchine di proprietà dell'Amministrazione Comunale e delle ditte private operanti per conto dell'Amministrazione Comunale.

Art. 19. Macchine da giardino e macchine agricole

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione dei lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00. Il sabato e i giorni festivi dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00. L'impiego di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi in deroga ai limiti della classificazione acustica è consentito dalle ore 8.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali e dalle ore 8.00 alle ore 13.00 nei giorni festivi.

Sono autorizzate a lavorare in deroga al presente articolo le macchine di proprietà dell'Amministrazione Comunale e delle ditte private operanti per conto dell'Amministrazione Comunale.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione dei lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale, in vigore da più di tre anni.

Art. 20. Allarmi acustici

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la loro durata non può superare i 15 minuti totali di attivazione (comprensivi delle pause tra emissioni intermittenti generate dal medesimo evento), sia nel periodo di riferimento diurno che notturno.

Art. 21. Altre attività

L'esercizio di tutte le altre attività rumorose o potenzialmente rumorose, comunque svolte a fini privati, non disciplinate dalla L. 447/95, quali piccoli lavori edili effettuati in proprio e traslochi, potrà essere effettuato nei seguenti orari:

- Dalle ore 8 alle ore 19 – dal lunedì al sabato, per tutti i periodi dell'anno;
- Dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19 – la domenica e i festivi, per tutti i periodi dell'anno.



TITOLO V. AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

Art. 22. Criteri generali

Il Comune può autorizzare deroghe temporanee ai limiti di rumorosità definiti dalla legge 447/95 e suoi decreti attuativi qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità.

Presso il competente Ufficio Ambiente del Comune è tenuto il registro delle deroghe rilasciate su ciascuna zona del territorio comunale.

Il parametro di misura e di riferimento delle rilevazioni fonometriche è il livello equivalente di pressione sonora ponderato A, misurato conformemente a quanto prescritto nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998 *"Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"*.

Il tempo di misura deve essere di almeno 15 minuti (30 minuti per i cantieri stradali) e i risultati devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal decreto sopra citato.

Art. 23. Tipi di deroga

Le deroghe possono essere di due tipi:

- deroga semplificata;
- deroga completa.

Art. 24. Deroga semplificata

Le autorizzazioni in deroga semplificata, ai limiti di rumorosità definiti dalla L. 447/95 e dai suoi decreti attuativi, per quelle attività che abbiano i requisiti per una deroga di tipo di semplificato ai sensi del D.P.G.R. n.2/R del 2014 sono rilasciate dallo SUAP, previa domanda da presentarsi nei termini e con le modalità di seguito indicate.

Le richieste di autorizzazione in deroga semplificate e la relativa documentazione, dovranno essere presentate allo SUAP almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività.

Il termine di 15 giorni di cui al comma precedente costituisce scadenza per la conclusione del procedimento da parte dell'Amministrazione Comunale, fatta salva l'interruzione dello stesso ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

Attività temporanee e manifestazioni nelle aree destinate a spettacolo individuate dal P.C.C.A.

All'interno delle aree indicate dal P.C.C.A., ove sia previsto il superamento dei limiti stabiliti, vengono rilasciate deroghe fino ai livelli attesi, calcolati mediante simulazioni da modelli matematici e comunque non superiori ai limiti in riferimento all'art. 12 del presente regolamento.

La documentazione da presentare allo SUAP per richiedere l'autorizzazione sarà la seguente:

- modello allegato al presente regolamento (allegato 5)
- relazione che affermi il rispetto dei criteri generali stabiliti dal Comune per l'area interessata redatta da tecnico competente ai sensi dell'art. 16 della L.R. 89/98;
- un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo.

L'orario di svolgimento delle attività dovrà essere specificato all'interno della richiesta di deroga, e la valutazione previsionale dell'impatto acustico dovrà considerare tale orario con riferimento al periodo di tempo più penalizzante per i ricettori eventualmente impattati.

Attività temporanee e manifestazioni al di fuori delle aree destinate dal P.C.C.A.

Al di fuori delle aree indicate dal P.C.C.A., ove sia previsto il superamento dei limiti di zona vengono rilasciate deroghe fino ai livelli attesi, calcolati mediante simulazioni da modelli matematici e comunque non superiori ai limiti di riferimento riportati all'articolo 13 del presente regolamento.



L'orario di svolgimento delle attività dovrà essere specificato all'interno della richiesta di deroga, e la valutazione previsionale dell'impatto acustico dovrà considerare tale orario con riferimento al periodo di tempo più penalizzante per i ricettori eventualmente impattati.

Qualora vi fossero particolari esigenze locali (quali, ad esempio, le manifestazioni nei centri storici dei paesi legate a tradizioni storico-culturali), si potranno prevedere deroghe alla durata complessiva dell'attività rumorosa, nel rispetto di quanto finora autorizzato dal Comune.

Le deroghe semplificate per manifestazioni temporanee al di fuori delle aree indicate dal P.C.C.A. verranno rilasciate previa presentazione della documentazione sotto descritta:

- modello all'allegato 6 al presente regolamento;
- relazione contenente un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo redatta da tecnico competente ai sensi dell'art. 16 della L.R. 89/98;
- una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione.

Cantieri edili, stradali e assimilabili

Le deroghe semplificate saranno rilasciate per cantieri edili, stradali o assimilabili che rispettino le condizioni ai sensi D.P.G.R. n.2/R del 2014, ovvero in aree di classe III, IV, V non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura, con orario dalle 8.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì e per una durata complessiva comunque inferiore ai 20 giorni.

I limiti massimi consentiti sono quelli riportati all'art. 14. Nel caso di cantieri stradali il tempo di misura del livello equivalente di pressione sonora sarà esteso a 30 minuti consecutivi.

La documentazione da presentare sarà la seguente:

- modello del presente regolamento (allegato 7);
- relazione che attesti che i macchinari utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria, vigente entro i tre anni precedenti la richiesta di deroga;
- un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (D.lgs. n. 262/2002);
- un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
- una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione.

I documenti dovranno essere redatti da tecnico competente ai sensi dell'art. 16 L.R. 89/98.

Art. 25. Deroga completa

Le autorizzazioni in deroga completa ai limiti di rumorosità definiti dalla L.447/95 e dai suoi decreti attuativi, per quelle attività che non abbiano i requisiti per una deroga di tipo di semplificato ai sensi D.P.G.R. n.2/R del 2014, vengono rilasciate dallo SUAP previo parere dell'ASL competente.

Le richieste di autorizzazione in deroga devono essere accompagnate dal modello all'allegato 8 del presente regolamento e devono contenere una relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, redatta da tecnico competente ai sensi dell'art.16 LR 89/98 che contenga:

- un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati;
- per i cantieri una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore; nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende di utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (D.lgs. n. 262/2002).

La relazione dovrà definire:

- la durata della manifestazione o del cantiere;
- l'eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività della manifestazione o del cantiere;
- limiti richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle attività diverse previste.

Le domande per ottenere le autorizzazioni in deroga completa, dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività allo SUAP, utilizzando l'apposita documentazione allegata al presente regolamento.

Il termine di 30 giorni costituisce scadenza per la conclusione del procedimento da parte dell'Amministrazione Comunale, fatta salva l'interruzione dello stesso ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.



Sarà facoltà dell'ufficio comunale competente, nell'ambito del procedimento di autorizzazione, richiedere specifici piani di monitoraggio ed eventuali integrazioni alla documentazione prodotta unitamente all'istanza di deroga, a carico dello stesso richiedente l'autorizzazione.

Art. 26. Piani Aziendali di Risanamento Acustico

La mancata presentazione del Piano Aziendale di Risanamento Acustico ai sensi D.P.G.R. n.2/R del 2014, da parte di imprese che esercitano attività rumorose di carattere permanente entro sei mesi dall'entrata in vigore del P.C.C.A., comporta l'obbligo di adeguamento ai limiti stabiliti dal P.C.C.A. nei termini previsti e l'applicazione delle sanzioni di cui ai successivi articoli.



TITOLO VI. CONTROLLI, SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27. Controlli

Nell'ambito delle procedure per la valutazione della documentazione e per il rilascio del nulla osta acustico, ove previsto, lo SUAP potrà avvalersi del supporto tecnico da enti preposti secondo il D.G.R. n. 856 del 21.10.2013.

Art. 28. Sanzioni

1. Il mancato rispetto del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in materia.
2. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli art. 659 e 660 del Codice Penale e quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.
3. In particolare vengono definite le sanzioni di seguito riportate:
 - a) Chi non ottempera ai provvedimenti motivati da eccezionali ed urgenti necessità di salute pubblica sarà sottoposto ad una sanzione pari ad € 7.000,00.
 - b) Chi, durante l'esercizio di attività di tipo permanente (definite al titolo II, art. 4 del presente regolamento), superi i valori limite della classe di appartenenza acustica assegnata dal Piano Comunale di Classificazione Acustica, sarà sottoposto ad una sanzione proporzionale all'entità del superamento secondo la seguente tabella:

Tabella 7 - Sanzioni pecuniarie per superamenti dei limiti previsti dal P.C.C.A. durante l'esercizio di attività permanente

Entità del superamento [dB(A)]	Sanzione [Euro]
Da 1 a 3 dBA	500,00
Da 3 a 6 dBA	1.000,00
Da 6 a 8 dBA	2.000,00
Da 8 a 10 dBA	3.000,00
Maggiore di 10 dBA	5.000,00

- c) Chi, svolgendo attività temporanee (definite al Titolo IV, art. 11 del presente regolamento) senza autorizzazione in deroga, superi i limiti di cui al Titolo IV, art. 12 del presente regolamento sarà sottoposto ad una sanzione pari a 2.500 €.
 - d) Chi, svolgendo attività temporanee (definite al titolo IV, art. 11 del presente regolamento) con autorizzazione in deroga, superi i limiti previsti dalla deroga sarà sottoposto ad una sanzione proporzionale all'entità del superamento secondo la seguente tabella:

Tabella 8 - Sanzioni pecuniarie per superamenti dei limiti in deroga previsti dal P.C.C.A. durante l'esercizio di attività temporanee

Entità del superamento [dB(A)]	Sanzione [Euro]
Da 1 a 3 dBA	250,00
Da 3 a 6 dBA	500,00
Da 6 a 8 dBA	1.000,00
Da 8 a 10 dBA	1.500,00
Maggiore di 10 dBA	2.500,00

- e) Le imprese che abbiano omesso di presentare entro il limite previsto dal presente regolamento il Piano di Risanamento saranno sottoposte ad una sanzione pari ad Euro 1.000,00.
 - f) Le imprese che hanno avviato gli interventi di risanamento acustico, ma che non si sono adeguate ai limiti previsti dal piano comunale di classificazione acustica entro i termini previsti dal presente regolamento saranno sottoposte ad una sanzione pari ad Euro 1.000,00.

Art. 29. Sospensione delle attività

L'autorità competente (secondo art. 26 del presente regolamento) nel caso in cui verifichi, anche tramite apposite misurazioni, il mancato rispetto dei valori limite di immissione di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 o dei limiti stabiliti



con le autorizzazioni in deroga, oltre a comunicare le sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, provvederanno a trasmettere il risultato di dette misurazioni al competente Ufficio Ambiente comunale, che emanerà o proporrà i provvedimenti consequenziali.

In particolare il titolare dell'attività sanzionata verrà diffidato dal proseguire l'attività senza rispettare i limiti di legge e dovrà comunicare alla stessa U.O. comunale competente quali provvedimenti abbia posto in essere per ottenere tale obiettivo.

Qualora a seguito della diffida di cui al comma precedente l'attività continui a superare i valori limite di immissione di cui al D.P.C.M. 14.11.1997, o i limiti concessi in deroga ai sensi della normativa vigente e del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente regolamento, potrà disporre la sospensione dell'attività rumorosa (ovvero della sola attività ritenuta causa del superamento) fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

In particolare, la dimostrazione di aver effettuato interventi tali da garantire il rispetto di limiti fissati dalla normativa, dovrà avvenire con la presentazione della documentazione di seguito elencata:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta dal titolare dell'attività, secondo il modello prestampato (allegato 9 al presente regolamento);
- b) valutazione di impatto acustico, se prevista per quel tipo di attività e se non già prodotta in fase di titolo edilizio, redatta da tecnico competente in acustica;
- c) relazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica contenente la descrizione degli interventi posti in essere e la dichiarazione che tali interventi garantiscono il rispetto dei limiti di legge.

La sospensione e la successiva riapertura dell'attività rumorosa e/o della licenza o autorizzazione all'esercizio sono di competenza rispettivamente della Polizia Municipale e dell'Ufficio Ambiente comunale competente. La riapertura potrà avvenire anche con modifiche all'orario di esercizio dell'attività, allo scopo di tutelare il riposo notturno.

E' fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorra la fattispecie, dei provvedimenti contingibili e urgenti.

Art. 30. Istanze e segnalazioni di disturbo

Per segnalare situazioni di disturbo legate all'inquinamento acustico i cittadini, singoli o associati, possono rivolgersi al competente Ufficio Ambiente del Comune (Allegato n. 10 al presente regolamento).

Gli esposti per il controllo dell'inquinamento acustico possono essere rivolti al Comune solo nei casi in cui la fonte disturbante sia attribuibile alla responsabilità di persone giuridiche (attività produttive, commerciali, di servizio, ricreative, ecc.) rinviando i problemi di "vicinato" alla soluzione in sede di contenzioso civile.

Il Comune, una volta acquisite le informazioni necessarie, comunicherà ad ARPAT la richiesta di misurazione e l'eventuale priorità rispetto da eventuali altre richieste già fatte ed ancora inevase.

Al fine di garantire una corretta gestione delle pratiche derivanti dalle segnalazioni dei cittadini, queste saranno trasmesse ad ARPAT solo se corredate dalla necessaria documentazione. In particolare è necessario comunicare:

1. classificazione dell'area in cui sono inseriti gli edifici disturbati e quelli presumibilmente disturbanti, in base al piano di classificazione acustica del territorio, ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 6 della L. R. 447/95;
2. stralcio planimetrico con l'indicazione dell'area ove è ubicato l'insediamento presumibilmente disturbante e le abitazioni disturbate (qualora il Dipartimento non disponga già di cartografia aggiornata);
3. dati identificativi del soggetto o dell'azienda presumibilmente disturbante (indirizzo, ragione sociale, settore produttivo, legale rappresentante);
4. turni di lavoro e indicazione delle relative pause giornaliere dell'azienda;
5. indicazione dei periodi di chiusura della ditta;
6. periodi ed eventuali orari di maggior disturbo;
7. nominativi e recapiti telefonici dei cittadini maggiormente disturbati, disposti ad ospitare i tecnici ARPAT per l'esecuzione dei rilievi tecnici.

Art. 31. Allegati

Gli allegati al presente regolamento sono da considerarsi modelli indicativi ed esplicativi per la presentazione della documentazione richiesta e non costituiscono parte integrante al presente atto. La loro modifica è sempre possibile con atto dirigenziale.



Art. 32. Entrata in vigore

Per le attività rumorose preesistenti all'entrata in vigore del Piano di Classificazione Acustica, i limiti di emissione e di immissione attribuiti alle singole zone sono vincolanti dalla data di sei mesi dopo l'entrata in vigore del P.C.C.A.

Art. 33. Validazione

Il Consiglio Comunale potrà procedere alla verifica dell'efficacia del presente regolamento, apportando le eventuali modifiche e integrazioni, dopo un periodo di applicazione e sperimentazione di due anni dalla sua entrata in vigore.